

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAZZA, LEONE, DI GIACOMO e RICCIO

Annunciata il 14 dicembre 1954

Modifiche al sistema delle promozioni a magistrato di appello e di cassazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. — Il sistema delle promozioni ai posti di magistrato di appello e di cassazione ha dato origine, specialmente negli ultimi tempi, a gravi inconvenienti, che sono stati avvertiti non soltanto nella magistratura, ma anche nel foro e nella stampa. È stato notato anzitutto che, nei concorsi e negli scrutini, si suol dare costantemente la preferenza ai magistrati che trattano gli affari civili ed in secondo luogo che, nell'attribuzione dei posti destinati ai magistrati di cassazione ed a quelli di appello (di consigliere nelle sezioni civili o penali della Corte di cassazione o delle Corti di appello, di presidente di sezione nelle sezioni civili o penali delle Corti di appello o dei tribunali, di presidente delle Corti di assise di appello o di primo grado, di presidente di Sezione istruttoria o consigliere istruttore, di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione o di Corte di appello, di procuratore della Repubblica presso i grandi od i piccoli tribunali, di consigliere pretore), non si suole tener conto della specifica competenza e delle attitudini dimostrate dai singoli magistrati nell'esercizio delle funzioni precedentemente da essi espletate.

Il primo fenomeno si risolve in una disparità di trattamento fra i magistrati chiamati ad esercitare funzioni civili e quelli chiamati ad esercitare funzioni penali presso i tribunali e le Corti di appello. È innegabile

che anche nella magistratura esiste una specializzazione di fatto, la quale si attua per effetto della lunga permanenza di ciascun magistrato negli uffici giudiziari che trattano esclusivamente o prevalentemente affari penali o negli uffici che trattano esclusivamente od in prevalenza affari civili. Coloro che hanno una specializzazione civilistica hanno avuto, attraverso i recenti concorsi e scrutini, dei successi di carriera superiori a quelli dei colleghi orientatisi verso la specializzazione nel campo penale e talora si è dovuto deplorare un totale o quasi totale sacrificio dei magistrati del settore penale, i quali costituiscono più della metà degli appartenenti all'ordine giudiziario. Basti ricordare che il concorso per magistrato di appello recentemente concluso ha avuto tra i vincitori trenta magistrati del settore civile, appena cinque magistrati del pubblico ministero e nessun magistrato fra i giudicanti penali. Questa constatazione produce, fra l'altro, la conseguenza che molti fra i più preparati, per realizzare le loro aspirazioni di carriera, finiscono col dedicarsi alla materia civile anche quando, per le loro tendenze e per gli studi seguiti, si sentirebbero più idonei all'attività giudiziaria penale. È facile notare quale pericolo questo fenomeno rappresenti per l'amministrazione della giustizia, se non si riesce a fermare la migrazione dei migliori magistrati dagli uffici giudiziari penali a quelli civili.

Non bisogna dimenticare che l'attenzione della pubblica opinione è rivolta assai più al modo in cui funziona la giustizia penale che non al modo in cui opera la giustizia civile. Mentre le pronunzie dei giudici civili risolvono contrasti d'interessi patrimoniali o comunque strettamente privati, le pronunzie dei giudici penali toccano interessi ben più vitali dei cittadini, come la libertà e l'onore, ed hanno vive ripercussioni nella collettività, per la funzione esemplare che la condanna penale è destinata ad esercitare nei confronti dei terzi. Pertanto, non solamente del malcontento dei magistrati e del disappunto del foro bisogna tener conto, ma anche delle reazioni della generalità dei cittadini ed è opportuno affrettarsi a mettere riparo a sì deprecabile situazione, la quale potrebbe manifestare in avvenire le sue manchevolezze in maniera ben più evidente di quanto non sia accaduto finora.

Occorre, in altri termini, arrestare efficacemente e senza indugio quel senso di sfiducia che purtroppo si va diffondendo nel Paese circa il funzionamento della giustizia penale e che, a breve scadenza, potrebbe riuscire esiziale per l'ordinamento democratico dello Stato.

L'altro inconveniente — che è connesso al primo ed anzi ne è la diretta derivazione — è rappresentato dalla indiscriminata destinazione di magistrati specializzati nel ramo civile e penale ai posti di magistrato di appello o di cassazione: siano quelli di presidenti di Collegi giudicanti, siano quelli di capi degli uffici del pubblico ministero, siano quelli di consiglieri, di sostituti procuratori generali, di primi pretori, di capi di uffici d'istruzione. Questo inconveniente è ancor più pregiudizievole agli interessi dell'amministrazione della giustizia, perché, nell'assegnazione di tali posti, non si tiene conto, se non di rado, delle capacità e delle attitudini di coloro che sono chiamati a ricoprirli.

Si ritiene generalmente che, salvo eccezioni, i magistrati per lungo esercizio specializzati *de facto* nel ramo penale non possano, senza un lungo e difficile riadattamento ed aggiornamento, affrontare l'esercizio civilistico, per il costante evolversi della dottrina e della giurisprudenza e per il continuo sopravvenire di nuove leggi. Ma non è men vero che, per contro, i magistrati i quali abbiano perduto contatto da molti anni con la giustizia penale — o che addirittura non abbiano mai esercitato le relative funzioni — non possono senz'altro essere investiti di incarichi di responsabilità negli uffici giudiziari pe-

nali. Occorre tener presente che il magistero penale, oltre a richiedere un notevole patrimonio di studi tecnico-giuridici, ha bisogno di una preparazione ampia e profonda di altre discipline complementari (psicologia, medicina legale, criminologia, sociologia in genere) e soprattutto che esso non può essere sodisfacentemente esplicato senza il possesso di molteplici doti, diverse dalla vera e propria cultura giuridica ma forse più necessarie: doti che per il giudice civile sono richieste in misura molto minore. Si tratta di doti ed attitudini naturali, affinate dalla esperienza e dallo studio, che chiunque abbia pratica del lavoro giudiziario penale può facilmente identificare. Non si improvvisa, infatti, un giudice istruttore penale, il quale deve portare nell'esercizio delle sue funzioni, oltre ad un conveniente bagaglio di conoscenze giuridiche e di materie complementari, una vasta cultura generale ed anzitutto grande acume, intuito personale, capacità di orientamento, decisione di carattere. Né si improvvisa un giudice penale e tanto meno un presidente di collegio penale (si pensi in particolare alle Corti di assise di prima o di seconda istanza), il quale deve possedere notevoli qualità di fermezza, equilibrio, autorevolezza, dominio di sé stesso, coraggio civile e — si può aggiungere — un minimo di prestantza fisica e deve mostrare sempre piena padronanza del dibattimento e saper dominare i contrasti più accesi. Né si improvvisa, infine, un rappresentante il pubblico ministero il quale — se deve dare utilità e dignità alla sua funzione e prestigio al suo ufficio — non può difettare di alcune delle su menzionate doti del giudice penale, ma deve altresì esser fornito di grande prontezza di decisione e saper esporre il proprio pensiero con chiarezza, con vigore e con capacità di persuasione, sì da reggere l'urto con esperti e forti avvocati. La mancanza di simili qualità legittima taluni commenti sfavorevoli del pubblico e della stampa, divenuti più frequenti in regime democratico.

Si può dire che il magistrato penale, giudicante o requirente, non deve essere sempre profondo giurista, ma qualcosa di diverso o di più; e cioè uomo completo. Questo richiede la sua funzione, questo si attende da lui la società.

Per contro, è stato notato, in occasione dei recenti concorsi e scrutini, che molti civilisti sono stati nominati consiglieri di sezioni penali presso la Corte di cassazione o presso le Corti di appello, presidenti di Corte di assise o di Sezioni penali presso le Corti di

appello o i tribunali, procuratori della Repubblica e così via; laddove magistrati del ramo penale, giudicanti e requirenti, unanimemente stimati per il possesso delle doti proprie delle loro funzioni, sono stati sacrificati o negletti in modo che ha suscitato meraviglie e talora scandalo. Naturalmente le conseguenze più gravi sono quelle che si riflettono sul funzionamento degli uffici e colleghi giudiziari ai quali siano destinati magistrati non perfettamente idonei.

II. — Per ovviare ai lamentati inconvenienti, è stata preparata la presente proposta di legge. La materia dovrà essere compiutamente e definitivamente regolata dall'ordinamento giudiziario in corso di preparazione; ma, in attesa della compilazione di tale Ordine, è necessario adottare delle opportune innovazioni legislative per evitare che la situazione peggiori con l'espletamento dei prossimi concorsi e scrutini.

L'articolo 1 della proposta mira a ripartire in due distinte categorie i posti di magistrato di appello e di cassazione che ogni anno debbono essere ricoperti attraverso il concorso per titoli e lo scrutinio, in modo che essi vengano rispettivamente attribuiti ai magistrati i quali nell'ultimo quinquennio abbiano svolto esclusivamente o prevalentemente funzioni giudicanti civili ed ai magistrati che invece, nello stesso periodo di tempo, abbiano esercitato funzioni giudicanti penali o funzioni di pubblico ministero. Appaiono evidenti le ragioni dell'abbinamento dei giudici penali e dei magistrati del pubblico ministero, dato che questi ultimi, pur esercitando un complesso di funzioni giudiziarie molto ricco e vario, dedicano la loro attività in massima parte alla giustizia penale. Pertanto, si reputa opportuno riunire il numero dei posti destinati alle sezioni penali della Corte di cassazione e delle Corti di appello (di presidente e di consigliere), alle presidenze delle Corti di assise e delle Sezioni penali dei tribunali, e dei posti destinati alle procure generali presso le stesse Corti ed assegnare ad esse i magistrati provenienti dalle sezioni penali dei tribunali e delle procure della Repubblica.

Per stabilire quale sia il numero dei posti da assegnare ai magistrati del ramo civile ed ai giudicanti penali o magistrati del pubblico ministero, deve tener conto dei posti stabiliti negli organici della Corte di cassazione, delle Corti di appello e dei tribunali e ripartire i posti da mettere a concorso in numero proporzionale ai posti complessivamente at-

tribuiti nei detti organici alle sezioni civili ed ai posti complessivamente attribuiti alle sezioni penali ed agli uffici del pubblico ministero. Nel calcolo, non si dovrebbe tener conto dei posti attribuiti alle sezioni promiscue delle Corti di appello e dei tribunali. È desiderabile, tuttavia, che in avvenire tutte le Corti di appello abbiano le loro sezioni civili e penali, poiché la specializzazione è garanzia di migliore preparazione.

Poiché non tutti i magistrati, negli ultimi cinque anni antecedenti al concorso o allo scrutinio, hanno esercitato esclusivamente funzioni civili o penali, occorre tener conto della prevalenza delle funzioni esercitate. Questo giudizio di prevalenza dovrà essere dato dal Consiglio giudiziario del distretto nel momento in cui questo viene chiamato ad esprimere il suo parere circa l'ammissione dei candidati al concorso o allo scrutinio; in questi sensi è l'articolo 2 della proposta. Lo stesso articolo stabilisce la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura ad esprimere il giudizio di prevalenza per quei magistrati i quali nell'ultimo quinquennio non abbiano esercitato funzioni giudiziarie (in particolare, per quelli che abbiano prestato servizio in ufficio del Ministero di grazia e giustizia o alla dipendenza di altre amministrazioni).

L'articolo 3 della proposta aumenta il periodo di tempo a cui debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare al concorso per titoli, fissato dall'articolo 158, secondo comma, del vigente Ordine giudiziario. Tale modifica è resa opportuna dal fatto che, nel ristretto periodo di due mesi, capita di rado a ciascun magistrato un adeguato numero di affari che diano la possibilità di redigere lavori giudiziari interessanti. A questo proposito, è bene tener presente che le sentenze civili, le quali recano una duplice data (quelle della decisione e del deposito), hanno un trattamento diverso da tutti gli altri lavori giudiziari; pertanto, i magistrati che hanno redatto lavori civili nel cosiddetto « periodo obbligatorio » si trovano in condizioni di sensibile vantaggio rispetto a coloro che hanno compilato soltanto altri lavori. Per ridurre gli effetti di tale sperequazione, un utile rimedio può essere rappresentato dall'aumento del termine imposto dalla su citata disposizione di legge.

III. — Occorre prospettare, infine, la necessità di modificare sostanzialmente i criteri di valutazione che attualmente vengono seguiti rispettivamente dalle Commissioni

giudicatrici e dal Consiglio Superiore in occasione dei concorsi e degli scrutini. Già le norme dettate al riguardo dal vigente Ordinamento giudiziario (articoli 159 e 166) appaiono inadeguate allo scopo, riferendosi esclusivamente — e con l'eccezione di cui si parlerà in seguito — all'esame dei lavori scritti ed alla lettura dei precedenti di carriera consacrati dai rapporti e dalle informative anch'esse scritte.

Soltanto per il concorso per titoli, è data facoltà alla Commissione (articolo 159, secondo comma) di «delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione». Senonché, conviene riconoscere che questa disposizione legislativa è rimasta costantemente lettera morta, in quanto non si ha ricordo che di simile potere le commissioni abbiano mai fatto uso. Ciò non è addebitabile certamente ai magistrati che hanno presieduto o composto le dette commissioni giudicatrici, i quali non hanno creduto di delegare i propri poteri di indagine ad un ispettore estraneo né hanno potuto esercitarli direttamente per l'impossibilità di assentarsi dalla capitale (dato che, purtroppo, non si è ritenuto mai di doverli distogliere, e nemmeno sollevare, dall'ordinario lavoro giudiziario loro affidato); comunque, è certo che la valutazione è stata sempre limitata all'esame dei lavori scritti ed alle risultanze dei rapporti.

I difetti di tale sistema sono fra le cause principali della sopra illustrata disparità di trattamento fra i magistrati del ramo civile ed i magistrati del ramo penale. Gli scritti giudiziari in materia penale (sentenze e requisitorie) a parità di impegno postovi dall'estensore, a parità di completezza ed organicità di esposizione, a parità di perfezione stilistica, non reggono al paragone degli scritti in materia civile, agli occhi del distaccato giurista tecnico incaricato ad esaminarli ed apprezzarli. La prima materia offre al magistrato scarse e talvolta trite questioni di diritto penale e lo chiama invece all'indagine approfondita del «fatto» palpitante spesso di sentimenti umani, ma povero d'interesse per il tecnico. La seconda, invece, che, pur essendo chiamata civile, spazia in tutti i campi del diritto pubblico e privato, sostanziale e processuale, permette all'interprete di addentrarsi in una vera folla di questioni strettamente giuridiche.

È merito del magistrato, ma anche sua fortuna affrontarle e risolverle nella maggior

parte delle cause che gli si presentano; talora utilizzando i frutti di un'elaborazione scientifica molto più approfondita che non quella penalistica, spesso giovandosi delle difese scritte di preclari professionisti e del contributo apportato dai colleghi del Collegio giudicante. A ciò deve aggiungersi che il magistrato civile ha la possibilità di effettuare con tranquillità le sue ricerche dottrinarie e giurisprudenziali e di presentarsi completamente preparato al momento della decisione; laddove il magistrato penale comincia a dedicare la sua meditazione alla causa dopo l'ansia e l'incertezza del dibattimento (ed il pubblico ministero che di solito è il primo a prendere la parola, deve formare le proprie convinzioni, maturare le proprie decisioni ed esporre le proprie idee senza poter contare su alcun contributo altrui). È facile rendersi conto delle ragioni per cui spesso le sentenze civili si presentano armoniche nella esposizione, ricche di questioni eleganti, infiorate di massime la cui esattezza — o almeno la ragionevole opinabilità — ogni esaminatore può controllare alla stregua dell'Ordinamento giuridico: punto fermo al quale è facile riferirsi. Di fronte alla risoluzione delle questioni di diritto, l'indagine sul fatto rimane oscurata e pertanto le commissioni esaminatrici, più che stabilire se la causa fu rettammente decisa in linea di fatto, riscontrano se essa venne trattata correttamente in punto di diritto. I lavori penali, anche se pregevoli per la risoluzione di molteplici, e spesso ben più gravi questioni di fatto, non possono essere apprezzati ugualmente dalle commissioni perché l'impossibilità di riscontrare gli atti processuali non consente agli esaminatori di stabilire se quelle questioni furono risolte opportunamente e se il candidato adempì scrupolosamente alla sua fondamentale missione, di punire il reo e prosciogliere l'innocente.

Bisogna concludere che, nella sola valutazione dei titoli scritti, il magistrato penale si trova in una situazione di netto svantaggio rispetto a quello civile. Ma se l'esame di tali scritti serve a fornire una piuttosto limitata idea del valore di ciascun magistrato; un'idea ben pallida esso dà in particolare, del magistrato penale in quanto le migliori qualità di cui egli ha dato prova nello svolgimento delle sue attività (perspicacia, energia, sicurezza e pro tezza di determinazioni, e, per il pubblico ministero, anche le doti oratorie) non lasciano alcuna traccia negli scritti. Appunto per ovviare a questi inconvenienti il citato Ordine ha stabilito, oltre all'assunzione di informative dirette presso gli uffici giudiziari

a cui ha appartenuto il magistrato (norma che, peraltro, è inspiegabilmente riferita al solo concorso per titoli), il principio che, nella valutazione dei meriti dei magistrati inquirenti e requirenti, si « deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate ». La disposizione è dettata per il concorso dall'articolo 159, quarto comma, e per lo scrutinio dall'articolo 166, terzo comma. Essa appare incompleta, perchè non si giustifica la limitazione della sua sfera di influenza ai soli magistrati istruttori e del pubblico ministero e particolarmente non è affatto riferita ai magistrati incaricati della presidenza delle udienze penali per cui sono richieste particolari attitudini importantissime, come l'esperienza insegna, per la direzione del dibattimento. Senonchè, l'applicazione di tale norma si riduce in pratica a ben poca cosa: la lettura dei precedenti di carriera e dei rapporti e pareri dei consigli giudiziari e dei capi di ufficio. Orbene, è facilmente comprensibile come queste informazioni scritte siano insufficienti ad integrare i titoli scritti ed a completare la visione della personalità del magistrato. Purtroppo le dette informazioni valgono spesso molto più per i lati negativi che pongono in evidenza: difetti di temperamento o singoli trascorsi (i così detti « incidenti di carriera »); poco o nulla valgono invece per i lati positivi, dato il modo stereotipico con cui sogliono compiliarsi, dato il consueto ridondare di espressioni elogiative, data la non costante autorevolezza dei compilatori. Soltanto in qualche caso, si ha la diretta conoscenza del candidato da parte di qualche membro della Commissione: caso che si presenta ovviamente con maggiore frequenza per i magistrati che prestano servizio in uffici giudiziari di Roma o presso il Ministero. Ma anche questo è un male, perchè è un'altra fonte di sperequazioni nel giudizio comparativo.

Date le inadeguatezze delle informazioni scritte e la mancanza di ogni altra indagine, i componenti delle commissioni non possono fare altro se non ispirare il loro giudizio all'unico dato concreto ed obiettivo che viene loro offerto: i titoli scritti, e questi sono gli elementi decisivi nei concorsi e negli scrutini.

Le conseguenze esiziali per le sorti della giustizia penale sono ormai di pubblico dominio. Non tutti i giudici penali portano la dovuta passione nell'esercizio delle loro funzioni, ma anelano a passare al ramo civile, dove potranno fare più rapidamente carriera;

non tutti gli istruttori sono all'altezza del difficilissimo e ponderosissimo compito loro affidato; non tutti i presidenti di Sezioni penali sono forniti di quel minimo di doti necessarie a dominare il dibattimento con sicurezza e decisione; non tutti i rappresentanti del pubblico ministero si mostrano in possesso di quello equilibrio, di quella diligenza e di quelle qualità oratorie che sono indispensabili per dare un congruo contributo ai giudicanti e per reggere il paragone con gli avvocati anche di media statura. Se i migliori continueranno a disertare le file dei magistrati penali, quale potrà essere la sorte della giustizia penale, costantemente esposta all'attenzione del pubblico attraverso la pubblicità dei dibattimenti ed i riferimenti della stampa?

Occorre risalire d'urgenza la corrente con rimedi drastici. Questi si ravvisano nella riserva dei posti a favore dei magistrati penali, che risponde sostanzialmente alla necessità di porre l'uomo adatto al posto adatto, e nel radicale mutamento dei metodi di valutazione. Occorre che le Commissioni giudicatrici svolgano indagini dirette sul conto di ciascun candidato, che investano la sua personalità, nell'ambiente dove egli esercita o ha esercitato le sue funzioni. Occorre che lo conoscano di persona e che ne accertino, per indagine diretta, le capacità e le attitudini. Occorre che siano in grado di procedere alla classificazione dei vincitori o dei promovibili dopo avere stabilito con sicurezza se ogni candidato, autore di pregevoli lavori giudiziari, è uomo di ingegno e di cultura e non per avventura un accurato compilatore di scritti ed un'abile assimilatore di idee altrui: dopo avere accertato se il giudice penale è anche in grado di dirigere una difficile istruttoria o un acceso dibattimento; dopo aver constatato se il magistrato del pubblico ministero è un buon parlatore, è di pronto intuito, è dotato di equilibrio, di saggezza e di cultura ricca e varia. Il nuovo metodo proposto varrà a stabilire assai meglio di oggi l'attitudine alle funzioni direttive un genere. Per le promozioni nella magistratura occorre stabilire un criterio analogo all'esame orale che è regola quasi costante in ogni concorso della pubblica Amministrazione perchè rispondente ad esigenze fondamentali unanimemente sentite e soltanto nell'Ordinamento giudiziario inspiegabilmente trascurate. L'innovazione — è inutile nascondere — importerà aggravio per le commissioni e qualche aumento di spese, ma i frutti benefici di essa, che non tarderanno a farsi sentire, ripagheranno i sacrifici fatti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

I posti da assegnare ogni anno per le promozioni a magistrato di appello devono essere ripartiti in due categorie distinte, corrispondenti proporzionalmente l'una al numero dei posti assegnati dalle tabelle degli uffici giudiziari alle presidenze delle Sezioni civili dei tribunali e delle preture ed alle Sezioni civili delle Corti di appello, l'altra al numero dei posti complessivamente assegnati dalle tabelle e dagli organici alle presidenze delle Sezioni penali dei tribunali e delle preture, alle Sezioni penali delle Corti di appello ed alle procure generali presso le dette Corti.

I posti da assegnare ogni anno per le promozioni a magistrato di cassazione devono parimenti essere ripartiti in due categorie, corrispondenti proporzionalmente l'una al numero dei posti assegnati dalle tabelle alle presidenze delle Sezioni civili delle Corti di appello ed alle Sezioni civili della Corte di cassazione, l'altra al numero dei posti complessivamente assegnati dalle tabelle e dagli organici alle presidenze delle Sezioni penali delle Corti di appello, alle Sezioni penali della Corte di cassazione ed alla procura generale presso la Corte stessa.

Ai posti assegnati alle Sezioni civili dovranno essere chiamati i magistrati risultati idonei o promovibili nel concorso o nello scrutinio che negli ultimi cinque anni abbiano svolto esclusivamente o prevalentemente funzioni giudicanti civili.

Ai posti assegnati alle sezioni penali o agli uffici del pubblico ministero dovranno essere chiamati i magistrati risultati idonei o promovibili nel concorso o nello scrutinio che negli ultimi cinque anni abbiano svolto esclusivamente o prevalentemente funzioni giudicanti penali o del pubblico ministero.

ART. 2.

L'esclusività o la prevalenza delle funzioni esercitate, di cui all'articolo precedente, è dichiarata dal Consiglio giudiziario del distretto, in relazione all'attività svolta da ciascun candidato nell'ultimo quinquennio, in occasione del parere espresso per l'ammissione al concorso o allo scrutinio.

I magistrati che abbiano esercitato funzioni speciali presso uffici non giudiziari

saranno assegnati all'una o all'altra categoria dal Consiglio Superiore della Magistratura in relazione all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

ART. 3.

Il periodo di tempo indicato nel secondo comma dell'articolo 158 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i lavori da presentare al concorso per titoli, è portato a quattro mesi.

Se risulta che nel periodo indicato il candidato al concorso o allo scrutinio non ha redatto lavori giudiziari relativi alla funzione per cui è stata dichiarata la prevalenza di cui all'articolo 2, il Ministero potrà stabilire, su istanza del candidato, un periodo diverso.

ART. 4.

L'articolo 159 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, rimane così modificato:

« La Commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima di cui è circondato, di tutti i servizi prestati ed incarichi assolti, delle attitudini rivelate alle funzioni inquirenti, requirenti o giudicanti ed agli incarichi direttivi.

Ai fini di tale valutazione, la Commissione delega uno dei suoi componenti per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo quinquennio, gli opportuni elementi di giudizio assumendo informazioni presso la Magistratura locale e constatando la quantità del lavoro svolto e l'ordinaria diligenza ed accuratezza usata negli affari al medesimo affidati.

Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere conto prevalentemente dei lavori giudiziari.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene conto prevalentemente dei lavori di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attività svolta dal concorrente in relazione agli incarichi affidatigli.

Dopo avere raccolto le dette informazioni ed avere esaminato i titoli, la Commissione procede ad un colloquio con il candidato nel quale si discuterà delle questioni trattate nei titoli presentati.

La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti ».